

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, e successive modificazioni, concernente «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali»;

Visto l'Atto di programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1, comma 338, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall'anno 2020, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione di 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1 e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1;

Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35, recante «Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante «Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale», in corso di registrazione;

Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - prot. n. 40813 del 20 dicembre 2019, come integrata con successiva nota prot. n. 2351 del 24 gennaio 2020 - inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la quale sono stati ottemperati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria complessiva;

Considerata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per il profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza»;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di una procedura selettiva, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, per il reclutamento di complessive n. 500 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area funzionale, posizione economica F1, profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza»;

Decreta:

Art. 1.

*Posti disponibili e destinatari della procedura*

1. È indetta una procedura di selezione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, di complessive n. 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».

2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 del presente articolo sono così ripartiti:

Regione	Provincia	Numero posti
<b>ABRUZZO</b>	PESCARA	6
	TERAMO	2
	L'AQUILA	11
	CHIETI	2
	<b>TOTALE</b>	<b>21</b>
<b>BASILICATA</b>	MATERA	5
	POTENZA	6
	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>
<b>CALABRIA</b>	CATANZARO	1
	COSENZA	7
	REGGIO CALABRIA	16
	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>
<b>CAMPANIA</b>	CASERTA	4
	NAPOLI	48
	SALERNO	19
	<b>TOTALE</b>	<b>71</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	BOLOGNA	19
	MODENA	9
	PARMA	8
	RAVENNA	2
	RIMINI	1
	<b>TOTALE</b>	<b>39</b>
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	TRIESTE	10
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	
<b>LAZIO</b>	FROSINONE	2
	RIETI	3
	ROMA	92
	<b>TOTALE</b>	<b>97</b>
<b>LIGURIA</b>	GENOVA	17
	IMPERIA	1
	<b>TOTALE</b>	<b>18</b>
<b>LOMBARDIA</b>	BRESCIA	8
	COMO	1
	CREMONA	1
	MANTOVA	2
	<b>TOTALE</b>	<b>12</b>



	MILANO	27
	PAVIA	1
	VARESE	1
<b>TOTALE</b>		<b>41</b>
<b>MARCHE</b>	FERMO	1
	MACERATA	1
	PESARO-URBINO	5
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>
<b>MOLISE</b>	CAMPOBASSO	8
	ISERNIA	2
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>
<b>PIEMONTE</b>	BIELLA	1
	CUNEO	2
	TORINO	14
	VERBANIA	2
	VERCELLI	1
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>
<b>PUGLIA</b>	BARI	18
	TARANTO	6
<b>TOTALE</b>		<b>24</b>
<b>SARDEGNA</b>	CAGLIARI	12
	ORISTANO	2
<b>TOTALE</b>		<b>14</b>
<b>TOSCANA</b>	AREZZO	1
	FIRENZE	43
	LUCCA	2
	PISA	1
	SIENA	2
<b>TOTALE</b>		<b>49</b>
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE</b>	BOLZANO	1
	TRENTO	2
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>
<b>UMBRIA</b>	PERUGIA	12
<b>TOTALE</b>		<b>12</b>
<b>VENETO</b>	BELLUNO	2
	TREVISO	1
	VENEZIA	24
	VERONA	2
<b>TOTALE</b>		<b>29</b>

## Art. 2.

*Requisiti per l'avviamento a selezione*

1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:

a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994;

b. Età non inferiore ai 18 anni;

c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);

d. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni);

e. Godimento dei diritti civili e politici;

f. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;

g. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, i precedenti punti e), f), h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili.

3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta, altresì, una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui all'art. 4 del presente avviso.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti.

## Art. 3.

*Avvio a selezione e formazione della graduatoria*

1. L'avviamento alla selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente. Pertanto i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i Segretariati regionali di questo Ministero, interessati dalla selezione, provvedono ad inoltrare ai Centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero anche agli uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo le modalità di cui all'art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

3. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, avviano le procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

4. All'esito della richiesta di avviamento, ricevute le domande presentate dai candidati iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego ed interessati alla presente procedura, gli stessi Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro quarantacinque giorni dall'avvio delle procedure per la formazione delle graduatorie, provvedono alla pubblicazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

5. È fatto onere agli interessati di autocertificare e specificare ai Centri per l'impiego l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

6. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono ai Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo gli elenchi dei nominativi dei candidati avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, nonché, ove possibile, di un indirizzo e-mail o recapito telefonico. I candidati avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.

